

2-In ordine alla incompletezza e/o carenza della relazione attestativa ex art. 160, secondo comma, LF e vizi attinenti alla completezza dell'informazione

Secondo il Tribunale l'attestazione del professionista sarebbe carente in riferimento alla non valorizzazione della posta di crediti per € 1.200.000 nella stima dell'azienda e all'esclusione di responsabilità dell'organo gestorio, ciò che avrebbe riflessi sull'individuazione dell'attivo patrimoniale e, conseguentemente, sulla correttezza del degrado operato per il credito erariale.

2.1-A dire dei reclamanti, invece, nella proposta era stato esaminato se sussistevano i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, escludendo la tardività nella rilevazione della perdita del capitale sociale e quindi dell'attivazione dei rimedi di cui agli art. 2446-2447 c.c. La questione [redacted] era stata diffusamente trattata dalla Società nel ricorso e nelle note di chiarimenti autorizzate in data 20.9.2018, laddove era esposto l'avvenuto rispetto formale e sostanziale della disciplina in materia di conferimento di beni diversi dal denaro in una S.r.l. e che l'operazione era stata effettuata nel settembre 2017, quando la Società ancora fidava di poter ottenere il sostegno delle Banche per la propria attività *retail* e mirava a separare tale attività *retail* dall'attività *wholesale* e quindi a consentire una trasparente lettura da parte degli istituti finanziatori dei dati relativi alla vendita al dettaglio, per facilitarne la finanziabilità. La svalutazione del credito di regresso verso [redacted] (per il pagamento dei suoi debiti da parte di [redacted] ex art. 2560 cc) era stato previsto in quanto a seguito del concordato [redacted] era stata messa in dubbio la stessa sopravvivenza di [redacted]

2.1.1-In ordine alla ritenuta non valorizzazione dei crediti, i reclamanti sostengono che l'attestatore ha verificato, da un lato, la veridicità dei dati aziendali espressi nel piano concordatario e, dall'altro, ha attestato il valore dei beni e diritti della Società sui quali insistono cause di prelazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 160, secondo comma, LF. e all'art. 182-ter LF, agendo in entrambi i casi in modo autonomo, avvalendosi del lavoro compiuto dai due periti nominati dalla Società per le stime dei beni mobili e dell'azienda (del Dott. [redacted] per i beni mobili e del Dott.

██████ per l'azienda) e arrivando a diversa stima dei crediti a seconda del presupposto della continuità e della liquidazione (ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 160, secondo comma, LF e all'art. 182-ter LF.

2.1.2-Quanto alla stima dell'azienda, a fronte dell'osservazione del Tribunale di non attendibilità dell'attestazione integrativa ex art. 160, comma 2 LF (che riferisce che la voce dei crediti non era stata autonomamente valorizzata, in quanto valore già compreso nella valutazione dell'azienda) per esservi identità dei valori della stima effettuata ai sensi dell'art. 162, comma 2 LF e quella della stima dei beni mobili (€ 6.720.000), osservano i reclamanti che nell'ambito dell'incarico svolto ai sensi degli artt. 160, secondo comma e 182-ter LF per la valutazione dell'azienda, sia nel suo complesso, sia atomisticamente per singola categoria di *assets*, l'attestatore ha seguito i criteri di valutazione enunciati dai principi contabili in caso di liquidazione, giungendo a una motivata diversa discrezionale conclusione a seconda della stima effettuata ai fini degli artt. 160, secondo comma e 182-ter, L. Fall. rispetto alla valutazione dei crediti effettuata a fini diversi, con criteri necessariamente diversi.

2.2-Ritiene questa Corte che il motivo di reclamo non meriti accoglimento.

Va necessariamente rammentato che "in tema di concordato preventivo, il tribunale deve svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione del professionista designato ai sensi dell'art. 161, comma 2, l.fall., in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori" (Cass. Ord. n. 5653 del 26/02/2019), cui solo spetta valutare la convenienza economica della proposta (aspetto, quest'ultimo, che attiene alla probabilità di successo economico del piano ed ai rischi inerenti). Dunque l'attestazione deve fornire ai creditori una corretta e completa informazione, ai fini dell'espressione di un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta avanzata dal

debitore (cfr. Cass., Sez. VI, 9/03/2018, n. 5825; Cass., Sez. I, 28/03/2017, n. 7959; 31/01/2014, n. 2130).

In quest'ottica deve essere pertanto verificato se la relazione dell'attestatore dott. [REDACTED] sia riconducibile al modello prefigurato dal legislatore, vale a dire sia aggiornata, recante l'illustrazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti.

Orbene, ritiene questa Corte di dover confermare il giudizio del Tribunale circa la non rispondenza dell'attestazione allegata alla domanda di concordato e anche di quella integrativa al tipo di attestazione richiesta dall'art. 161, comma 2 LF.

Il modesto spessore dell'incarico come svolto già si evince dalla parte descrittiva (pag. 5 relazione 19.6.2018) nella quale in modo del tutto impreciso si fa riferimento alla attività svolta "Nei primi mesi del 2018", come un'articolata indagine (quando invece sono state dimesse in estratto le sole carte di lavoro di cui al doc. 34 reclamante), enunciando verifiche contabili e fisiche, incontri con advisor e [REDACTED], solo genericamente indicati senza offrire alcun riscontro di ciò.

Se poi si passa all'esame del contenuto proprio dell'attestazione del 19.6.2018, emerge con evidenza come la stessa nella sostanza riporti semplicemente principi generali e apodittiche affermazioni. In particolare, in riferimento all'attestazione ex art. 160, comma 2 LF e ex art. 182 ter LF, non sono in alcun modo indicati i criteri di valutazione applicati nell'analisi delle singole voci componenti l'azienda, né dell'azienda stessa. Vi è, invece, un appiattimento sulla valutazione dell'azienda effettuata dal dott. [REDACTED] (integralmente prodotta all'udienza del 20.6.2019), senza esporre tuttavia quantomeno come lo stesso sia arrivato a tale stima, e senza analizzare le singole voci componenti il compendio aziendale. Viene infatti dichiarata la sostanziale conformità delle valutazioni fatte dal dott. [REDACTED] alle proprie (che si assumono coincidere con quelle comparativamente eseguite con altri criteri valutativi – genericamente enunciati - accertati dalla dottrina aziendalistica in ipotesi di liquidazione fallimentare) e si afferma la stima eseguita da quest'ultimo come "redatta secondo accettati criteri aziendalistici in un contesto di liquidazione

fallimentare, adottando il criterio misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento". Viene, poi, dato atto dell'integrale condivisione dei "criteri utilizzati" (pag. 31 relazione del 19.6.2018), omettendo, però, di evidenziare che, pur giungendo allo stesso "numero", in realtà il dott. [REDACTED] non aveva incluso nella propria valutazione né la cassa (per circa € 1,3 milioni), né i crediti commerciali (per circa € 1,2 milioni).

Senonché, a fronte della richiesta del Tribunale di fornire spiegazioni a proposito, l'attestatore ha provveduto a ricostruire – a posteriori, stante quanto dapprima esposto nella relazione del giugno 2018 - una valutazione dell'azienda provvedendo con svalutazioni dirette sulle poste contabili (i.e. rimanenze, crediti), di modo da fornire un risultato numerico uguale a quello in precedenza esposto, con l'inclusione di cassa e crediti.

Va, in particolare, sottolineato che per giungere a tale "numero", includendo nel valore complessivo anche i crediti commerciali:

- viene attuata una svalutazione dei crediti del 35% in modo apodittico, generico e privo di alcun contenuto tecnico (si fa riferimento alle "maggiori difficoltà di incasso dei crediti tipiche delle procedure a cui va aggiunto l'onere delle spese legali"), senza, dunque, fornire alcuna spiegazione, che invece andava senz'altro data, tanto più in presenza di soli undici creditori (nota 9 pag. 7 memoria autorizzata [REDACTED]) il che indubbiamente consentiva un'analisi analitica dei singoli crediti;

-vengono, poi, altresì ridotte le rimanenze di magazzino di circa 1 milione e mezzo di euro rispetto alla già avvenuta riduzione del 25% effettuata dal dott. [REDACTED] rispetto alla stima del perito [REDACTED] (doc. 5 Fall.);

-non viene, inoltre, più esposta la cassa (per € 1.300.000,00), con la motivazione secondo cui l'avvio della gestione avrebbe prodotto perdite economiche per i primi sei mesi, tali da "consumare" integralmente la cassa e ciò in contrasto con le previsioni del Piano predisposto da [REDACTED] e che lo stesso attestatore nella relazione del 19.6.2018 aveva fatto suo, ma senza nulla

esporre a supporto e in assoluta assenza di allegazione di un eventuale piano semestrale, né di un rinvio a quello già in atti o altro.

Va, poi, vieppù considerato che l'attestatore, in riferimento ai medesimi crediti aveva anche affermato nella relazione ex art. 163, comma 3 LF, in maniera contraddittoria, che "alla data di redazione della presente perizia la quasi totalità dei crediti nei confronti della clientela è stata incassata" e ciò sebbene la società in più occasioni avesse riferito che erano stati incassati crediti soltanto per € 150.000,00.

Il che evidentemente si ripercuote sulla veridicità del dato aziendale dell'incasso dei crediti commerciali, come risultante dall'attestazione del dott. [REDACTED], rispetto alla quale, e tenuto conto della sua funzione informativa suindicata, a nulla vale la spiegazione postuma fornita solo in questa sede da [REDACTED] a fronte della specifica contestazione mossa dal Fallimento ("l'attestatore voleva semplicemente dire che nella prospettiva della continuità aziendale non vi sarebbero state particolari criticità nell'incasso dei crediti...": pag. 6 memoria autorizzata del 19.6.2018), atteso che l'informativa data ai creditori deve essere la più completa e chiara e non certo suscettibile di interpretazione.

Ancora, poi, va osservato che il credito maggiormente rilevante, pari ai due terzi dei crediti della società e ammontante a oltre € 800.000,00 e nei confronti di [REDACTED] srl (per la quale nell'ipotesi concordataria – siccome attestata - viene indicata l'estinzione tramite compensazione con prestazioni pubblicitarie su Sky in conformità ad un'asserita consuetudine). Si tratta di credito rispetto al quale – anche in considerazione dei rapporti correnti e del riconoscimento del debito effettuato dalla predetta società in data 15.6.2018 – l'analisi e la spiegazione di una svalutazione così importante si imponevano, tanto più in una situazione in cui l'incapienza di [REDACTED] neppure risulta essere stata prospettata.

Inoltre nessuna parola viene spesa nell'attestazione in relazione alla completa svalutazione del credito di regresso verso [REDACTED], se non un generica condivisione dei motivi espressi nel ricorso e

nella integrazione al piano. Ivi – in particolare pag. 12 ricorso per CP (doc. 8 reclamante) e nelle note di chiarimento del 20.9.2018 (doc. 24 reclamante) - si spiega che la decisione di conferire il ramo *wholesale* in [REDACTED] trovava la propria giustificazione nell'ottenimento di finanziamenti per il ramo *retail* da parte delle Banche al di fuori di un'ipotesi di concordato per [REDACTED], di talché venendosi a trovare [REDACTED] in una situazione di totale partecipazione da parte di soggetto in concordato, le sue sorti erano divenute difficilmente prevedibili.

Pare, peraltro, necessario che l'attestatore quanto meno esplicitasse, a fronte di tale generica affermazione, le ragioni per le quali, a fronte di una relazione giurata ex art. 2465 cc (doc. 6 Fall.), che, in data 25.9.2017, prossima al deposito della domanda di concordato in bianco di [REDACTED] (22.12.2017), vedeva conferito in [REDACTED] un magazzino per € 3.925.625.43, la predetta società non fosse in grado di fronteggiare almeno parzialmente la propria esposizione debitoria o, comunque, di rifondere almeno in parte quanto corrisposto ai propri debitori dalla responsabile in solido [REDACTED], tanto più che ancora in data 20.9.2019 (nota chiarimenti in pari data citata, pag. 18) almeno parte di tale magazzino era ancora esistente. Né a superare il deficit di attestazione è la messa a disposizione del credito recuperato ai propri creditori secondo le proporzioni con cui viene effettuata la distribuzione tra le varie classi in base allo scenario "sensitivizzato". E', infatti, evidente che, in tal modo, verrebbe violata la gerarchia dei privilegi, dal momento che si tratterebbe di importo che dovrebbe rientrare nell'attivo computabile ai fini della falcidia di cui agli artt. 160, comma 2 e 182 ter LF.

2.3-Nelle attestazioni del dott. [REDACTED], poi, non vi è alcun riferimento alle somme eventualmente pervenibili dall'applicazione di una corretta *disclosure* sull'operato degli amministratori e sulle responsabilità derivanti agli stessi per il possibile (ma non verificato in analisi) omesso compimento di azioni obbligatorie per legge. Non vi è, invero, un'analisi critica e motivata dei profili di responsabilità dell'organo gestorio, nonché delle ragioni della loro esclusione e della

ragionevolezza di quanto affermato dalla società, essendosi l'attestatore fermato ad affermazioni apodittiche.

3-Pertanto alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene questa Corte che il reclamo vado respinto.

4-Le spese processuali seguono la soccombenza. Nulla va disposto per le spese nei confronti della società reclamata [redacted] srl non costituita.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

1-rigetta il reclamo;

2- condanna parte reclamante alla rifusione in favore del Fallimento reclamato delle spese processuali del presente procedimento, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;

3-nulla per le spese nei confronti di [redacted] srl.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parte reclamante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Venezia, 27/06/2019

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Rita Rigoni

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Passarelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Venezia,

19 LUG 2019

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Carla Greco

L FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carla Greco

"Obbligo del versamento dell'importo di € 14700, a titolo di contributo unificato, esecutivo dal 19 LUG 2019, data della comunicazione telematica del provvedimento".

Venezia, 19 LUG 2019

DATO AVVISO
TELEMATICO

08 LUG 2019



L FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carla Greco